

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Consiglio e Commissione	
84/C 83/01	Relazioni esterne: Accreditazioni (Guatemala, Kenia)	1
	Commissione	
84/C 83/02	ECU	2
84/C 83/03	Nomina dei membri del comitato paritetico per la navigazione interna	3
84/C 83/04	Avviso di apertura di una procedura antidumping riguardante le importazioni di macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone	4
84/C 83/05	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo	5
	II Atti preparatori	
	Commissione	
84/C 83/06	Proposta modificata di direttiva del Consiglio concernente i conti annuali delle banche e degli altri istituti finanziari	6

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO E COMMISSIONE

Relazioni esterne: Accredamenti

(84/C 83/01)

Il presidente del Consiglio e il presidente della Commissione delle Comunità europee hanno ricevuto S. E. l'ambasciatore Carlos Enrique Gutierrez Luna, che ha presentato loro le credenziali che lo accreditano in qualità di capo della missione della Repubblica del Guatemala presso le Comunità europee (CEE, CECA, CEEA) a datare dal 13 marzo 1984.

In questo occasione il nuovo capo della missione ha presentato le lettere di richiamo del suo predecessore.

Il presidente del Consiglio e il presidente della Commissione delle Comunità europee hanno ricevuto S. E. l'ambasciatore Joseph William Nthiga Nyagah, che ha presentato loro le credenziali che lo accreditano in qualità di capo della missione della Repubblica del Kenia presso le Comunità europee (CEE, CECA, CEEA) a datare dal 13 marzo 1984.

In questo occasione il nuovo capo della missione ha presentato le lettere di richiamo del suo predecessore.

COMMISSIONE

ECU (*)

23 marzo 1984

(84/C 83/02)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese con.	45,6269	Dollaro USA	0,847925
Franco belga e lussemburghese fin.	47,2888	Franco svizzero	1,84102
Marco tedesco	2,23259	Peseta spagnola	128,673
Fiorino olandese	2,51936	Corona svedese	6,61678
Sterlina inglese	0,592003	Corona norvegese	6,42727
Corona danese	8,17400	Dollaro canadese	1,08127
Franco francese	6,88515	Scudo portoghese	113,495
Lira italiana	1382,33	Scellino austriaco	15,7121
Sterlina irlandese	0,729398	Marco finlandese	4,82385
Dracma greca	88,0401	Yen giapponese	191,292
		Dollaro australiano	0,899655
		Dollaro neozelandese	1,27989

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'UCE;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Nomina dei membri del comitato paritetico per la navigazione interna

(84/C 83/03)

Con decisione del 9 ottobre 1980 (80/991/CEE), la Commissione ha istituito un comitato paritetico per la navigazione interna (GU n. L 297 del 6 novembre 1980, pagina 28).

In data 22 dicembre 1983, la Commissione, su proposta delle organizzazioni professionali interessate, ha nominato le persone sottoelencate membri effettivi o membri supplenti di detto comitato per un periodo di quattro anni.

Categorie rappresentative	Membri effettivi	Membri supplenti
Datori di lavoro	1. Mr J. GEERTS (B) 2. Mr R. PLANCHAR (B) 3. Mr M. VANDENBUSSCHE (B) 4. Mr J. WOESTENBORGH (B) 5. Mr H. BECKER (D) 6. Mr DUENNER (D) 7. Mr G. DUETEMEYER (D) 8. Mr W. MUENNING (D) 9. Mr CL. BERNIERE (F) 10. Mr J. F. DALAISE (F) 11. Mr H. MULLENBACH (F) 12. Mr R. SCHEFFER (F) 13. Mr C. TERRAIN (F) 14. Mr C. CORTI (I) 15. Mr J. B. KIEFFER (L) 16. Mr J. DAM (NL) 17. Mr E. A. DE HAAS (NL) 18. Mr KOLE (NL) 19. Mr F. SANDHÖVEL (NL) 20. Mme L. A. C. TULLEMANS (NL) 21. Mr U. TUKKER (UK) 22. Mr W. WALKER (UK)	1. Mr O. PARMENTIER (B) 2. Mr J. MEYERS (B) 3. Mr R. ROGIERS (B) 4. Mr A. BAUWENS (B) 5. Mr H. J. GAFFRON (D) 6. Mme R. BOHN (D) 7. Mr H. D. STRIEPEN (D) 8. Mr K. H. NOWAK (D) 9. Mr J. LAVRE (F) 10. Mr R. VALENTINI 11. Mr F. BURCKEL 12. Mr G. CRIQUI (F) 13. Mr G. HONEL (F) 14. Mr D. DI LUCA (I) 15. — 16. Mr W. TH. HAAK (NL) 17. Mr M. J. M. KONING (NL) 18. Mr K. H. NOVAK (D) 19. Mr F. POPPELAARS (NL) 20. Mr C. A. OOMS (NL) 21. Mr G. B. RIJKE (NL) 22. Mr J. W. F. COLLINS (UK)
Lavoratori	23. Mr A. GEERAERTS (B) 24. Mr J. STUER (B) 25. Mr R. VAN CANT (B) 26. Mr E. VAN DEN BOSCH (B) 27. Mr H. D. BONGARTZ (D) 28. Mr H. W. KAYSER (D) 29. Mr M. ROSENBERG (D) 30. Mr B. VON DER HEIDEN (D) 31. Mr A. BARBERO (F) 32. Mr J. DUNIAU (F) 33. Mr G. GEHRARDS (F) 34. Mr D. LE MOAL (F) 35. Mr M. COX (IRL) 36. Mr F. D'AGNANO (I) 37. Mr A. CANNAVALE (I) 38. Mr R. BLESER (L) 39. Mr N. METZDORF (L) 40. Mr P. KLOOSTERMAN (NL) 41. Mr P. MOL (NL) 42. Mr G. NUGTEREN (NL) 43. Mr C. ZWIJNENBURG (NL) 44. Mr J. CONNELLY (UK)	23. Mr A. DE KIE (B) 24. Mr B. DE ROUCK (B) 25. Mr M. DEVOLAER (B) 26. Mr G. VERBRAEKEN (B) 27. Mr W. BAARS (D) 28. Mr V. SCHROEDER (D) 29. Mr H. RESCH (D) 30. Mr C. BARTH (D) 31. Mr G. BOUSSAC (F) 32. Mr A. HEINTZ (F) 33. Mr J. C. DUPRÉ (F) 34. Mr R. LAFFARGUE (F) 35. Mr T. WALSH (IRL) 36. Mr CL. PANELLA (I) 37. Mr R. DE LUCA (I) 38. Mr M. ARENDT (L) 39. Mr J. HAMMEREL (L) 40. Mr C. DE VRIES (NL) 41. Mr W. VAN LOON (NL) 42. Mr J. BOERE (NL) 43. Mr J. WIENNEN (NL)

Avviso di apertura di una procedura antidumping riguardante le importazioni di macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone

(84/C 83/04)

La Commissione ha ricevuto un ricorso secondo il quale le importazioni di macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone sono oggetto di dumping e causano pertanto pregiudizio all'industria comunitaria.

Ricorrente

Il ricorso è stato presentato dal comitato dei costruttori europei di macchine da scrivere (CETMA) a nome dei produttori che rappresentano praticamente tutto il settore comunitario interessato.

Prodotto

Oggetti presunti di dumping sono quasi tutti i tipi di macchine da scrivere elettroniche della sottovoce ex 84.51 A della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimex 84.51 -ex 14, -ex 19, e -ex 20.

Dumping

Le vendite di macchine da scrivere elettroniche con tastiera alfanumerica sul mercato giapponese sono insufficienti per consentire un valido raffronto; di conseguenza l'accusa di dumping si basa sul paragone del valore costruito con il prezzo calcolato per l'esportazione. Ne emergono notevoli margini di dumping.

Pregiudizio

Per quanto riguarda il pregiudizio, il ricorrente asserisce che le importazioni in oggetto sono aumentate da 57 100 unità nel 1981 a 346 400 unità nel 1983. Ciò significa che la quota detenuta da queste importazioni sul mercato comunitario è passata da 18,5 a 40,8 % nello stesso periodo. Il ricorrente sostiene altresì che tali macchine vengono vendute nella Comunità a prezzi inferiori del 6 a 27 % a quelli praticati dai produttori comunitari. Nel 1983, ciò ha determinato per l'industria CEE una perdita della quota di mercato nella Comunità ed un calo dei prezzi praticati dai produttori CEE del 10 a 20 %. Il ricorrente

dichiara inoltre che, nello stesso periodo, si è notevolmente ridotto il margine di profitto dei produttori comunitari. Inoltre, egli asserisce che il livello già raggiunto dalle esportazioni giapponesi e l'attuale tasso d'incremento delle importazioni interessate minacciano direttamente di provocare un ulteriore pregiudizio.

Procedura

Avendo deciso, previa consultazione, che esistono sufficienti elementi di prova per giustificare l'avvio di una procedura, la Commissione ha iniziato l'indagine conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/82 del 14 giugno 1982 ⁽²⁾.

Le parti interessate possono esprimere il loro parere per iscritto, in particolare rispondendo al questionario inviato loro e allegando documenti di prova. Inoltre, la Commissione procederà ad un'audizione delle parti che lo richiedano, purché notoriamente interessate al risultato della procedura.

Il presente avviso è pubblicato conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento suddetto.

Termine

Le eventuali informazioni in materia e le richieste di audizione debbono essere inviate per iscritto alla Commissione delle Comunità europee, direzione generale relazioni esterne (Divisione I-D-1), rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles ⁽³⁾, entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso.

⁽¹⁾ GU n. L 339, del 31. 12. 1979, pag. 1,

⁽²⁾ GU n. L 178, del 22. 6. 1982, pag. 9,

⁽³⁾ Telex COMEURBRU 21877.

**Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore
agricolo**

*(Comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre
1982, pag. 43)
(84/C 83/05)*

Gara permanente	Gara settimanale	
	Data della decisione della Commissione	Restituzione massima
Regolamento (CEE) n. 1256/83 della Commissione, del 20 maggio 1983, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi della zona IV c) e d) (GU n. L 133 del 21. 5. 1983, pag. 36)	—	Nessuna offerta
Regolamento (CEE) n. 1257/83 della Commissione, del 20 maggio 1983, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi delle zone I, II a), III, IV a) e b), V, VI, VII, la Repubblica democratica tedesca e la Penisola Iberica (GU n. L 133 del 21. 5. 1983, pag. 39)	22. 3. 1984	43,95 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 1521/83 della Commissione, dell'8 giugno 1983, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione d'orzo verso i paesi delle zone I, II a), III, IV, V, VI, VII a), VII c), la Repubblica democratica tedesca e la Penisola Iberica (GU n. L 153 dell'11. 6. 1983, pag. 27)	22. 3. 1984	43,45 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 3294/83 della Commissione, del 21 novembre 1983, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di taluni paesi terzi (GU n. L 326 del 23. 11. 1983, pag. 10)	22. 3. 1984	290,90 ECU/t

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di direttiva del Consiglio concernente i conti annuali delle banche e degli altri istituti finanziari (*)

COM(84) 124 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio in virtù dell'articolo 149, secondo comma, del trattato CEE il 14 marzo 1984)

(84/C 83/06)

PROPOSTA ORIGINALE

PROPOSTA MODIFICATA

Preambolo e considerando fino a 12 immutati

Considerando che, tenuto conto dell'importanza delle reti bancarie operanti al di là delle frontiere nazionali, e della loro costante espansione, è essenziale che i conti annuali degli enti creditizi aventi sede in uno Stato membro siano pubblicati in tutti gli Stati membri in cui essi sono stabiliti e che questa pubblicazione deve essere fatta nelle lingue ufficiali di questi Stati;

Considerando che, tenuto conto dell'importanza delle reti bancarie operanti al di là delle frontiere nazionali, e della loro costante espansione, è essenziale che i conti annuali degli enti creditizi aventi sede in uno Stato membro **siano pubblicati in tutti gli Stati membri in cui essi sono stabiliti;**

Articolo 1 invariato

Articolo 2

1. Le misure di coordinamento disposte dalla presente direttiva si applicano agli enti creditizi di cui all'articolo 1 della direttiva 77/780/CEE qualora si tratti di società ai sensi dell'articolo 58, secondo comma, del trattato.

2. La presente direttiva si applica inoltre a tutte le altre società la cui attività principale consiste nel ricevere, per proprio conto, depositi o altri fondi rimborsabili, concedere crediti (comprese garanzie), assumere partecipazioni o effettuare operazioni d'investimento, qualora uno Stato membro non abbia già sottoposto tali società alla direttiva 78/660/CEE.

3. La presente direttiva non si applica:

a) agli enti creditizi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 77/780/CEE;

Articolo 2

Invariato

2. La presente direttiva si applica inoltre a tutte le altre società la cui attività principale consiste nel **for-nire facilitazioni creditizie (comprese garanzie), assumere partecipazioni o effettuare investimenti**, qualora uno Stato membro non abbia già sottoposto tali società alla direttiva 78/660/CEE.

Invariato

(*) GU n. C 130 dell'1. 6. 1981, pag. 1.

PROPOSTA ORIGINALE

PROPOSTA MODIFICATA

b) ai seguenti enti creditizi:

- nei Paesi Bassi: agli enti creditizi che, a norma dell'articolo 8 della *Wet Toezicht Kredietwezen* ⁽¹⁾, non sono soggetti all'articolo 11 di tale legge;
- nel Regno Unito: alle «Friendly Societies» ed alle «Industrial and Provident Societies».

4. Gli Stati membri possono differire l'applicazione della presente direttiva:

- a) agli enti creditizi contemplati dall'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 77/780/CEE e ripresi nella comunicazione della Commissione del 14 ottobre 1978 ⁽²⁾, per tutto il tempo in cui resta per essi differita l'applicazione di tale direttiva;

- b) ad altri enti creditizi specializzati qualora l'applicazione immediata dovesse porre rilevanti problemi, data la natura particolare della loro attività; in tal caso detti enti devono essere notificati alla Commissione entro sei mesi dalla notifica della presente direttiva. Gli Stati membri possono differire l'applicazione della presente direttiva a detti enti fino ad un ulteriore coordinamento ed al massimo fino al 1° gennaio 1988.

4. Gli Stati membri possono differire l'applicazione della presente direttiva:

- a) agli enti creditizi contemplati dall'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 77/780/CEE e ripresi **nelle comunicazioni** della Commissione del 14 ottobre 1978 ⁽¹⁾ e **del 6 ottobre 1981** ⁽²⁾ per tutto il tempo in cui resta per essi differita l'applicazione di tale direttiva;

- b) ad altri enti creditizi specializzati qualora l'applicazione immediata dovesse porre rilevanti problemi, data la natura particolare della loro attività; in tal caso detti enti devono essere notificati alla Commissione entro sei mesi dalla notifica della presente direttiva. Gli Stati membri possono differire l'applicazione della presente direttiva a detti enti fino ad un ulteriore coordinamento ed al più tardi **entro e non oltre cinque anni dalla notifica della presente direttiva.**

Articolo 3 invariato

Articolo 4

Gli Stati membri prescrivono per la presentazione dello Stato patrimoniale lo schema seguente:

Attivo*Articolo 4*

Invariato

Attivo

Punti da 1 a 7 invariati

8. Azioni e altri titoli a reddito variabile di cui:
- partecipazioni,
 - quote nelle imprese collegate.

8. **Azioni e altri titoli a reddito variabile.**
 9. **Partecipazioni.**
 9a. **Quote nelle imprese collegate.**

⁽¹⁾ Adottata il 13 aprile 1978 — *Staatsblad* 1978, n. 255.

⁽²⁾ GU n. C 244 del 14. 10. 1978, pag. 2.

⁽¹⁾ GU n. C 244 del 14. 10. 1978, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. C 254 del 6. 10. 1981, pag. 1.

PROPOSTA ORIGINALE

9. Attività menzionate nell'articolo 9 della direttiva 78/660/CEE nei punti B, C I e C II, punti 2, 3 e 4 dell'attivo di cui:
- spese di impianto,
 - avviamento, nella misura in cui è stato acquisito a titolo oneroso,
 - attività menzionate nell'articolo 9 della direttiva 78/660/CEE nel punto C II, punti 2, 3 e 4 dell'attivo.
10. Terreni e fabbricati.
11. Capitale sottoscritto non versato di cui: capitale richiamato (salvo il caso in cui la legislazione nazionale preveda l'iscrizione del capitale richiamato al passivo: in questa ipotesi la quota di capitale richiamato ma non ancora versato deve figurare o nella voce 11 dell'attivo, o nella voce 14 dell'attivo).
12. Azioni o quote proprie con indicazione del valore nominale/parità contabile.
13. Altre attività.
14. Capitale sottoscritto, richiamato ma non versato (a meno che la legislazione nazionale preveda l'iscrizione del capitale richiamato alla voce 11 dell'attivo).
15. Ratei e risconti.
16. Perdita dell'esercizio (a meno che la legge nazionale ne preveda l'iscrizione alla voce 13 del passivo)

Totale dell'attivo

PROPOSTA MODIFICATA

10. Attività menzionate all'articolo 9 della direttiva 78/660/CEE nei punti B, C I e C II, punti 2, 3 e 4 dell'attivo di cui:
- spese d'impianto,
 - avviamento, nella misura in cui è stato acquisito a titolo oneroso,
 - attività menzionate nell'articolo 9 della direttiva 78/660/CEE nel punto C II, punti 2, 3 e 4 dell'attivo.
11. Terreni e fabbricati.
12. Capitale sottoscritto non versato di cui: capitale richiamo (salvo il caso in cui la legislazione nazionale preveda l'iscrizione del capitale richiamato al passivo in questa ipotesi, la quota di capitale richiamato ma non ancora versato deve figurare o nella voce 11 dell'attivo, o nella voce 14 dell'attivo).
13. Azioni o quote proprie con indicazione del valore nominale/parità contabile.
14. Altre attività.
15. Capitale sottoscritto, richiamato ma non versato (a meno che la legislazione nazionale preveda l'iscrizione del capitale richiamato alla voce 11 dell'attivo).
16. Ratei e risconti.
17. Perdita dell'esercizio (a meno che la legge nazionale ne preveda l'iscrizione alla voce 13 del passivo).

Totale dell'attivo

Passivo invariato

Voci fuori bilancio invariate

Articolo 5

1. Gli Stati membri dispongono che:
- i crediti, rappresentati o no da un titolo, verso imprese collegate, di cui alle voci da 3 a 7 dell'attivo;
 - i crediti, rappresentati o no da un titolo, verso imprese con le quali esiste un legame di partecipazione, di cui alle voci da 3 a 7 dell'attivo;

Articolo 5

1. **Devono essere indicati separatamente come sottovoci delle voci considerate:**
- invariato
- invariato

PROPOSTA ORIGINALE

PROPOSTA MODIFICATA

— i debiti, rappresentati o no da un titolo, verso imprese collegate, di cui alle voci 1, 2, 3 e 8 del passivo;

— i debiti, rappresentati o no da un titolo, verso imprese con le quali esiste un legame di partecipazione, di cui alle voci 1, 2, 3 e 8 del passivo, devono essere indicati separatamente come sottovoci delle voci considerate.

2. Gli Stati membri possono tuttavia permettere che queste indicazioni — distinte secondo le voci menzionate nel paragrafo 1 — vengano fornite nell'allegato.

invariato

— i debiti, rappresentati o no da un titolo, verso imprese con le quali esiste un legame di partecipazione, **di cui alle voci 1, 2, 3 e 8 del passivo.**

Invariato

Articoli da 6 a 8 invariati

Articolo 9

1. La classificazione di determinate voci dell'attivo e del passivo viene effettuata in base alla durata contrattuale o al periodo di preavviso originariamente stabiliti. Tuttavia, se nel caso di crediti non rappresentati da titoli un ente creditizio subentra in un prestito già esistente, esso deve classificare quest'ultimo in base alla durata residua calcolata alla data di intervento.

2. La durata contrattuale di un prestito è il periodo compreso fra la data del primo utilizzo dei fondi e la data del rimborso. Si considera periodo di preavviso quello compreso fra la data in cui il preavviso viene notificato e la data in cui diventa esigibile il rimborso.

3. Per i crediti e i debiti rimborsabili mediante versamenti periodici, la durata contrattuale è il periodo compreso tra la data di decorrenza dei crediti o dei debiti e la data di scadenza dell'ultimo rimborso.

4. Possono essere classificate «a vista» soltanto le somme che possono essere ritirate in qualsiasi momento senza preavviso, o per le quali siano stabiliti una durata o un preavviso massimi di 24 ore o di un giorno lavorativo.

5. Gli Stati membri possono consentire deroghe alle disposizioni dei paragrafi da 2 a 4 nell'interesse di un quadro esatto del patrimonio, della situazione finanziaria e dei risultati dell'ente creditizio. In questo caso, detto ente deve indicare nell'allegato in che misura si è discostato dalle disposizioni di cui sopra.

Articolo 9

1. **La classificazione di determinate voci dell'attivo e del passivo viene effettuata in base alla durata residua alla data di chiusura del bilancio.**

2. **Per i crediti e i debiti rimborsabili mediante versamenti periodici, la durata residua è il periodo compreso fra la data di chiusura del bilancio e la scadenza dell'ultimo versamento.**

3. **Possono essere classificate «a vista» soltanto le somme che possono essere ritirate in qualsiasi momento senza preavviso o per le quali siano stabiliti una durata o un preavviso massimi di 24 ore o di un giorno lavorativo.**

4. **Per un periodo di cinque anni a partire dalla data di cui all'articolo 44, paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere la classificazione delle voci dell'attivo e del passivo di cui al presente articolo in base alla durata contrattuale o al periodo di preavviso originariamente stabiliti. Tuttavia, essi esigono che nel caso di crediti non rappresentati da titoli, se un ente creditizio subentra in un prestito già esistente, esso classifichi quest'ultimo in base alla durata residua calcolata alla data di intervento.**

5. **Ai fini dell'applicazione del paragrafo 4, la durata contrattuale di un prestito è il periodo compreso fra la data del primo utilizzo dei fondi e la data del rimborso. Si considera periodo di preavviso quello compreso fra la data in cui il preavviso viene notificato e la data in cui diventa esigibile il rimborso. Per i crediti e i debiti rimborsabili mediante versamenti pe-**

PROPOSTA ORIGINALE

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 10

1. Le operazioni di vendita con patto di riacquisto sono operazioni mediante le quali un ente creditizio o un cliente (il «cedente») trasferisce ad un altro ente creditizio o ad un altro cliente (il «cessionario») dietro pagamento di un determinato prezzo, valori che gli appartengono, in particolare titoli, crediti o valori mobiliari, dei quali sia prevista la retrocessione al cedente, allo stesso prezzo o ad un altro prezzo convenuto, ad una data determinata o da determinare.

2. Se il cessionario si impegna a riconsegnare i valori ad una data determinata o da determinarsi dal cedente, si tratta di un'operazione in base ad un contratto di vendita con patto di riscatto a fermo.

3. Se invece il cessionario ha solo la facoltà di consegnare i valori al prezzo di cessione o ad un altro prezzo previamente convenuto ed a data determinata o da determinarsi da parte sua, si tratta di un'operazione in base ad un contratto di vendita con opzione di riscatto.

4. Nel caso di operazioni di vendita con patto di riacquisto di cui al paragrafo 2, i valori trasferiti devono continuare a figurare nello stato patrimoniale del cedente; il prezzo incassato per la vendita deve essere indicato quale debito verso il cessionario.

5. Invece, nel caso di operazioni di vendita con patto di riacquisto di cui al paragrafo 3, il cedente non può più indicare nello stato patrimoniale i valori trasferiti, i quali devono figurare nell'attivo del cessionario. Il cedente deve indicare nella voce 3 fuori bilancio un passivo eventuale corrispondente all'importo convenuto in caso di riscatto.

6. Le operazioni a termine su divise, le operazioni a termine in borsa, nonché le operazioni di emissione di obbligazioni in cui l'emittente si impegna a riacquistare, in tutto o in parte, le obbligazioni prima della loro scadenza, nonché eventuali operazioni affini, non costituiscono operazioni di vendita con patto di riacquisto ai sensi del presente articolo.

*Articolo 11***Attivo: voce 1**

Consistenza di cassa, averi presso banche centrali e uffici dei conti correnti postali

1. La consistenza di cassa comprende le valute aventi corso legale, ivi comprese la banconote e le monete divisionali estere.

Articolo 10

riodici, la durata contrattuale è il periodo compreso fra la data di decorrenza dei crediti o dei debiti e la data di scadenza dell'ultimo rimborso.

Invariato

Invariato

Invariato

Invariato

5. Invece, nel caso di operazioni di vendita con patto di riacquisto di cui al paragrafo 3, il cedente non può più indicare nello stato patrimoniale i valori trasferiti, i quali devono figurare nell'attivo del cessionario. Il cedente deve indicare nella voce 3 fuori bilancio **un importo corrispondente a quello** convenuto in caso di riscatto.

Invariato

*Articolo 11***Attivo: voce 1**

Consistenza di cassa, averi presso banche centrali e uffici dei conti correnti postali

Invariato

PROPOSTA ORIGINALE

2. Possono essere iscritti in questa voce unicamente gli averi presso la banca centrale e l'ufficio dei conti correnti postali del paese in cui ha sede l'ente che redige lo stato patrimoniale, nonché gli averi delle sue succursali stabilite in altri paesi presso le corrispondenti istituzioni dei rispettivi paesi ospitanti. Questi averi devono essere disponibili in qualsiasi momento. Gli altri crediti verso queste istituzioni devono essere iscritti come crediti verso enti creditizi (voce dell'attivo n. 3), o come crediti verso clienti (voce dell'attivo n. 5).

PROPOSTA MODIFICATA

2. Possono essere iscritti in questa voce unicamente gli averi presso la banca centrale e l'ufficio dei conti correnti postali del paese in cui ha sede l'ente che redige lo stato patrimoniale, nonché gli averi delle sue succursali stabilite in altri paesi presso le corrispondenti istituzioni dei rispettivi paesi ospitanti. Questi averi devono essere disponibili in qualsiasi momento. **Tale disponibilità immediata non può subire deroghe in ragione della politica monetaria o del controllo bancario.** Gli altri crediti verso queste istituzioni devono essere iscritti come crediti verso enti creditizi (voce dell'attivo n. 3), o come crediti verso clienti (voce dell'attivo n. 5).

Articoli da 12 a 27 invariati

Articolo 28

Gli Stati membri prescrivono per la presentazione del conto profitti e perdite uno dei due schemi o i due schemi di cui agli articoli 29 e 30. Se per il conto profitti e perdite uno Stato membro prevede entrambi gli schemi, può lasciare agli enti creditizi la scelta tra i due schemi.

Articolo 28

Gli Stati membri prescrivono per la presentazione del conto profitti e perdite **lo schema di cui all'articolo 30. Essi possono inoltre autorizzare la presentazione secondo lo schema previsto dall'articolo 29.**

Articoli 29 e 30 invariati

Articolo 31

Articolo 29, voci 1 e 4 (presentazione verticale),
articolo 30, voci A 1 e B 1 (presentazione orizzontale).

Interessi attivi e interessi passivi

1. Gli interessi attivi comprendono tutti i proventi derivanti dalle attività iscritte nello stato patrimoniale alle voci da 1 a 7 dell'attivo, indipendentemente dalla forma in cui sono stati calcolati. Sono assimilati agli interessi attivi i proventi derivanti dall'aumento di valore periodico di attività acquistate sotto la pari.

2. Si considerano interessi passivi tutti gli oneri per passività iscritte nello stato patrimoniale alle voci da 1 a 3 del passivo, indipendentemente dalla forma in cui sono stati calcolati. Sono assimilati agli interessi passivi gli oneri derivanti dalla diminuzione di valore periodica di passività contratte sopra la pari.

3. Sono considerati interessi anche le commissioni e le provvigioni calcolate in base alla durata ed all'entità del credito oppure del debito.

Articolo 31

Articolo 29, voci 1 e 4 (presentazione verticale),
articolo 30, voci A 1 e B 1 (presentazione orizzontale).

Interessi attivi e interessi passivi**Tali voci comprendono:**

1. tutti i proventi derivanti dalle attività iscritte nello stato patrimoniale alle voci da 1 a 7 dell'attivo, indipendentemente dalla forma in cui sono stati calcolati. **Essi comprendono inoltre** i proventi derivanti dall'aumento di valore periodico di attività acquistate sotto la pari.

2. tutti gli oneri per passività iscritte nello stato patrimoniale alle voci da 1 a 3 del passivo, indipendentemente dalla forma in cui sono stati calcolati. **Essi comprendono inoltre** gli oneri derivanti dalla diminuzione di valore periodica di passività contratte sopra la pari.

3. Invariato

Articolo 32 invariato

PROPOSTA ORIGINALE

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 33

Articolo 29, voci 3 e 5 (presentazione verticale)

Articolo 30 voci A 2 e B 3 (presentazione orizzontale)

Proventi ed oneri per commissioni e provvigioni

Per proventi od oneri per commissioni e provvigioni, si intendono i proventi derivanti dalla retribuzione di servizi forniti dall'impresa per conto terzi oppure gli oneri derivanti dall'utilizzazione di servizi forniti da terzi, in particolare:

- le commissioni su fideiussioni, su prestiti gestiti per conto di altri mutuanti, nonché su operazioni in titoli per conto terzi;
- le commissioni e provvigioni per pagamento di operazioni commerciali ed altri oneri o proventi che ne derivano, le spese per la tenuta dei conti e le commissioni per la custodia e la gestione di titoli;
- le commissioni e provvigioni per transazioni in valuta, per la vendita e l'acquisto di monete e di metalli preziosi, effettuate per conto terzi;
- le commissioni e provvigioni riscosse per intermediazione in operazioni di credito, in contratti di risparmio o in contratti di assicurazione.

Articoli 34 e 35 invariati

Articolo 36

1. La voce 9 dell'attivo deve essere sempre valutata come immobilizzazione. Gli altri elementi iscritti nello stato patrimoniale vanno considerati come immobilizzazioni quando sono destinati a servire in maniera durevole all'attività dell'impresa.

2. Il termine «immobilizzazioni finanziarie» utilizzato nel quadro della sezione 7 della direttiva 78/660/CEE, sta ad indicare, nel caso degli enti creditizi, le partecipazioni, le quote in imprese collegate ed i titoli destinati a servire in maniera durevole all'attività dell'impresa.

Articolo 37

Ai fini della valutazione dei crediti le disposizioni dell'articolo 39 della direttiva 78/660/CEE si applicano conformemente alle seguenti modalità:

1. I crediti verso gli enti creditizi e verso la clientela (voci 3 e 5 dell'attivo) possono essere iscritti per un importo inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione dell'articolo 39, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 78/660/CEE, qualora ciò sia necessario in considerazione della particolare cau-

Articolo 33

Articolo 29 voci 3 e 5 (presentazione verticale)

Articolo 30 voci A 2 e B 3 (presentazione orizzontale)

Proventi ed oneri per commissioni e provvigioni

Per proventi od oneri e per commissioni e provvigioni, si intendono, **fatte salve le disposizioni dell'articolo 31**, i proventi derivanti dalla retribuzione di servizi forniti dall'impresa per conto terzi oppure gli oneri derivanti dall'utilizzazione di servizi forniti da terzi, in particolare:

Invariato

Invariato

Invariato

Invariato

Articolo 36

1. La voce 10 dell'attivo deve essere sempre valutata come immobilizzazione. Gli altri elementi iscritti nello stato patrimoniale vanno considerati come immobilizzazioni quando sono destinati a servire in maniera durevole all'attività dell'impresa.

Invariato

Articolo 37

Invariato

Invariato

PROPOSTA ORIGINALE

tela imposta dai rischi specifici inerenti alle operazioni bancarie. Tuttavia, lo scarto tra detto importo inferiore e quello risultante dall'applicazione delle regole suindicate non può superare il 5 %.

2. Gli importi in tal modo ottenuti possono essere mantenuti fino a quando l'ente creditizio decida di procedere ad aggiustamenti intesi a regolarizzare gli oneri per rettifiche di valore.

PROPOSTA MODIFICATA

Invariato

3. **Le autorità degli Stati membri responsabili del controllo delle banche e degli altri entri finanziari vigilano affinché l'applicazione delle disposizioni previste ai paragrafi 1 e 2 non possa servire da pretesto per privare la clientela e gli altri entri creditizi delle informazioni loro necessarie per farsi un'idea precisa della situazione dei propri partners commerciali. Gli entri creditizi debbono fornire all'organismo di vigilanza tutte le indicazioni necessarie a tale riguardo.**

Articolo 38 invariato

Articolo 39

1. Le disposizioni dell'articolo 43 della direttiva 78/660/CEE si applicano, fatte salve le seguenti disposizioni.

2. In sostituzione delle informazioni prescritte dall'articolo 43, paragrafo 1, punto 6, della direttiva 78/660/CEE, gli entri creditizi devono indicare nell'allegato i crediti di durata determinata verso gli entri creditizi e la clientela [voci 3 b) bb), 5 b), e 7 dell'attivo], ed i debiti di durata determinata verso gli entri creditizi e la clientela [voci 1 b) bb), 2 b) e c), 3 b), nonché 8 del passivo], suddivisi secondo le seguenti scadenze contrattuali:

- scadenza non superiore ad un anno;
- scadenza superiore ad un anno ma inferiore a cinque anni;
- scadenza di cinque anni ed oltre.

Inoltre, gli entri creditizi devono indicare, per le voci dello stato patrimoniale specificate nel presente paragrafo, nonché per la voce 6 dell'attivo (obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso in portafoglio) e per la voce 3 a) del passivo (effetti e obbligazioni proprie in circolazione), l'ammontare delle attività o delle passività originariamente previste con scadenza quinquennale o superiore che scadrà entro un anno dalla data di chiusura del bilancio.

Gli Stati membri possono disporre che tali dati vengano anche indicati nello stato patrimoniale.

Articolo 39

Invariato

2. In sostituzione delle informazioni prescritte dall'articolo 43, paragrafo 1, punto 6, della direttiva 78/660/CEE, gli entri creditizi devono indicare nell'allegato i crediti di durata determinata verso gli entri creditizi e la clientela [voci 3 b) bb), 5 b) e 7 dell'attivo], ed i debiti di durata determinata verso gli entri creditizi e la clientela [voci 1 b) bb), 2 b) e c), 3 b), nonché 8 del passivo], suddivisi **conformemente all'articolo 9** per le seguenti scadenze:

- con scadenza non superiore ad un anno;
- **con scadenza superiore ad un anno e fino a due anni;**
- **con scadenza superiore a due anni e fino a cinque anni;**
- **con scadenza superiore a cinque anni.**

Invariato

Invariato

PROPOSTA ORIGINALE

Gli enti creditizi devono infine fornire informazioni relative alle attività da essi costituite in garanzia di propri impegni (incluse le passività eventuali), in maniera che per ogni voce passiva o voce fuori bilancio risulti l'importo complessivo delle attività in questione.

3. Gli enti creditizi che debbono iscrivere nelle voci fuori bilancio le indicazioni di cui all'articolo 43, paragrafo 1, punto 7, della direttiva 78/660/CEE, non sono tenuti a riportare nuovamente in allegato tali indicazioni.

4. In sostituzione delle informazioni prescritte dall'articolo 43, paragrafo 1, n. 8 della direttiva 78/660/CEE, gli enti creditizi devono indicare nell'allegato la ripartizione dei proventi relativi alle voci da 1 a 3 e 6 del conto profitti e perdite, secondo il mercato nazionale ed i mercati esteri.

5. In deroga all'articolo 43, paragrafo 1, punto 13, della direttiva 78/660/CEE, gli enti creditizi sono tenuti ad indicare unicamente gli importi delle anticipazioni e dei crediti concessi ai membri dei rispettivi organi di amministrazione, direzione o vigilanza, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate di qualunque tipo.

Articolo 40

1. Le indicazioni prescritte dall'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 78/660/CEE si applicano agli elementi di attivo considerati come immobilizzi ai sensi dell'articolo 36 della presente direttiva.

2. Gli Stati membri prescrivono agli enti creditizi di fornire inoltre nell'allegato le seguenti indicazioni:

- a) la ripartizione dei valori mobiliari, riportati nelle voci 6, 7 e 8 dell'attivo, in valori quotati in borsa e non quotati in borsa, nonché in valori considerati e non considerati immobilizzi a norma dell'articolo 36 della presente direttiva;
- b) gli importi delle operazioni di leasing, ripartiti fra le rispettive voci dello stato patrimoniale;
- c) il valore contabile dei terreni e dei fabbricati, menzionati nella voce 10 dell'attivo, utilizzati dall'ente creditizio, da un lato, nonché dei terreni e dei fabbricati destinati alla vendita dall'altro lato;
- d) la ripartizione delle voci 13 dell'attivo e 4 del passivo, nonché delle voci 11 e 15 (presentazione verticale) o A 7 e 9 (presentazione orizzontale) e delle voci 6 e 14 (presentazione verticale) o B 6 e 8 (presentazione orizzontale) del conto profitti e perdite, tra i principali elementi che lo compongono, qualora tali elementi abbiano rilevanza per la valutazione dei conti annuali. Occorre inoltre

PROPOSTA MODIFICATA

Invariato

Invariato

Invariato

Invariato

Articolo 40

Invariato

Invariato

a) la ripartizione dei valori mobiliari riportati nelle voci 6, 7, 8 e 9 dell'attivo, in valori quotati in borsa e non quotati in borsa, nonché in valori considerati e non considerati immobilizzi a norma dell'articolo 36 della presente direttiva;

invariato

c) il valore contabile dei terreni e dei fabbricati, menzionati nella voce 11 dell'attivo, utilizzati dall'ente creditizio, da un lato, nonché dei terreni e dei fabbricati destinati alla vendita dall'altro lato;

d) la ripartizione delle voci 14 dell'attivo e 4 del passivo, nonché delle voci 11 e 15 (presentazione verticale) o A 7 e 9 (presentazione orizzontale) e delle voci 6 e 14 (presentazione verticale) o B 6 e 8 (presentazione orizzontale) del conto profitti e perdite, tra i principali elementi che lo compongono, qualora tali elementi abbiano rilevanza per la valutazione dei conti annuali. Occorre inoltre

PROPOSTA ORIGINALE

fornire spiegazioni sull'ammontare e sulla natura dei suddetti elementi;

- e) gli interessi incassati su attività subordinate o versati per passività subordinate dall'ente creditizio nel corso dell'esercizio.

SEZIONE 9

Inapplicabilità di talune disposizioni

Articolo 41 invariato

Articolo 42

1. I conti annuali degli enti creditizi regolarmente approvati, la relazione sulla gestione e la relazione della persona incaricata della revisione dei conti formano oggetto di una pubblicità effettuata secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro in conformità dell'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.

Tuttavia, quando si tratta di enti creditizi che hanno una delle forme giuridiche contemplate dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 78/660/CEE e non sono soggetti, a norma della rispettiva legislazione nazionale, alla summenzionata pubblicità, gli Stati membri prevedono una adeguata pubblicità, che prescriva almeno l'obbligo di tenere i documenti summenzionati a disposizione del pubblico della sede dell'ente creditizio. Di tali documenti gli interessati possono ottenere copia, senza spese e su semplice domanda.

2. I conti annuali degli enti creditizi devono essere pubblicati in tutti i paesi della Comunità in cui tali enti hanno succursali ai sensi dell'articolo 1, terzo, trattino, della direttiva 77/780/CEE, nella lingua ufficiale di ciascuno dei suddetti paesi.

PROPOSTA MODIFICATA

fornire spiegazioni sull'ammontare e sulla natura dei suddetti elementi;

Invariato

SEZIONE 9

Inapplicabilità di talune disposizioni relative alle piccole e medie società*Articolo 42*

1. I conti annuali degli enti creditizi regolarmente approvati, la relazione sulla gestione e la relazione della persona incaricata della revisione dei conti formano oggetto di una pubblicità effettuata secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro in conformità dell'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.

2. **Tuttavia, qualora l'ente creditizio che ha redatto in conti consolidati sia organizzato in una forma diversa da quelle elencate all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 78/660/CEE, e non sia soggetto, a norma della legislazione nazionale, a un obbligo di pubblicità per i documenti di cui al paragrafo 1 analogo a quello previsto all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE, esso deve almeno tenerli a disposizione del pubblico presso la propria sede sociale. Deve essere possibile ottenere copia di questi documenti a semplice richiesta. Il prezzo di tale copia non deve superare il costo amministrativo.**

3. I conti annuali degli enti creditizi devono essere pubblicati in **ogni Stato membro** in cui tali enti hanno succursali ai sensi dell'articolo 1, terzo trattino, della direttiva 77/780/CEE. **Detto Stato membro può imporre che la pubblicazione di detti documenti venga effettuata nella sua lingua ufficiale.**

Articoli da 43 a 45 invariati

⁽¹⁾ GU n. 65 del 14. 3. 1968, pag. 8.

⁽¹⁾ GU n. 65 del 14. 3. 1968, pag. 8.

LA TABELLA COMUNITARIA DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI BOVINI ADULTI

Opuscolo illustrato

L'opuscolo «Tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti» è stato elaborato per illustrare le varie classi di conformazione e di stato d'ingrassamento definiti negli allegati dei regolamenti (CEE) n. 1208/81 e (CEE) n. 2930/81.

Tale opuscolo comprende 20 fotografie che illustrano, sul recto, le cinque classi di conformazione (fotografie faccia esterna e di profilo) e sul verso, le cinque classi di stato d'ingrassamento (fotografie facce interna ed esterna), accompagnate dalle descrizioni tecniche che figurano nei suddetti regolamenti. Se si prescinde dalla classe di conformazione E, che rappresenta l'ultimo scalino della classe, le altre illustrazioni corrispondono al centro delle classi di conformazione e di stato d'ingrassamento. Le fotografie sono state scelte da un gruppo di esperti internazionali particolarmente qualificati in materia di classificazione delle carcasse di bovini adulti.

Questo opuscolo è innanzitutto uno strumento di lavoro destinato ad essere utilizzato prioritariamente per la classificazione delle carcasse nei macelli. È anche un promemoria illustrato per tutti coloro che lavorano nel settore della carne. Infine, può essere utilmente impiegato negli istituti di insegnamento tecnico, per la formazione di tecnici della carne e per la formazione degli agenti economici che, nel corso della loro futura attività professionale, dovranno intervenire in uno qualsiasi degli stadi della trafila carne.

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: ECU 0,55; BFR 25; LIT 750.

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Luxembourg

